



Circolare

Patente a punti nei cantieri temporanei o mobili

06 marzo 2024

Gentile Cliente,

è stato pubblicato il decreto-legge 19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008. In particolare, è stato interamente riscritto e sostituito l'art. 27, denominato ora "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti".

A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale nazionale del sommerso, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, oltre alla copia della notifica preliminare trasmessa all'azienda sanitaria, oltre al DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche una dichiarazione attestante, non solo l'avvenuta verifica della documentazione riguardante l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi, ma anche il possesso da parte delle imprese e esecutrici o dei lavoratori autonomi della "patente a punti".

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di cui sopra di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:



- a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: 10 crediti;
- b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: 7 crediti;
- c) provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3, commi 3 e seguenti, del D.L. 12/2002 (L. 73/2002): 5 crediti;
- d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
 - 1) la morte: 20 crediti;
 - 2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;
 - 3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto interessato, dei corsi di cui all'art. 37, c. 7, del D.Lgs. 81/2008.

Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14 (provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

Fatto salvo quanto previsto nelle more del rilascio della patente e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, **l'attività in cantieri temporanei o mobili, da parte di un'impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a 15 crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000**, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 36/2023, per un periodo di sei mesi.

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'art. 100, c. 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.